

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

Deliberazione n. 2044

Adottata dal Direttore Generale in data 11 OTT. 2005

OGGETTO: ASL 7 / Piras Enrico – sentenza n. 1896 / 2005 - Rimborso spese per acquisto di preparato per immunoterapia e Liquidazione spese processuali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con ricorso notificato in data 25.10.2002, il sig. Piras Enrico ha chiamato in giudizio l'Azienda USL n. 7 di Carbonia, per sentirla condannare al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un preparato per immunoterapia specifica (nella specie un vaccino antiallergico), non incluso nel Prontuario farmaceutico nonché al rimborso dei costi sostenuti per le sedute di somministrazione del vaccino, spese e competenze del giudizio;

ATTESO che con sentenza n. 1896 / 2005, di cui si allega il dispositivo, il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso *de quo*, condannando l'Azienda al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.589,95, a titolo di rimborso spese, oltre accessori di legge e competenze processuali, liquidate in complessivi € 4.708,12 ai quali devono aggiungersi IVA (20%), CPA (2%) e successive occorrenze come per legge;

DATO ATTO che la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari è in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio per cui, ove un farmaco sia per un dato paziente indispensabile ed insostituibile rimedio terapeutico capace di tutelare il diritto alla salute, inteso quale diritto ad ottenere cure adeguate, il mancato inserimento nel Prontuario farmaceutico non può essere di ostacolo alla sua rimborsabilità da parte del SSN;

VISTA la nota fax prot. n. 1843 del 20 Settembre 2005, con cui l'avvocato Giovanna Maria Urru, legale incaricato della difesa degli interessi del sig. Piras, invia la specifica degli importi dovuti al suo assistito in forza della sopra citata sentenza;

RITENUTO di liquidare al Sig. Piras Enrico, onde evitare la notifica di un atto di precetto con ulteriore aggravio di costi e spese, le seguenti somme:

- € 1.769,52 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l'acquisto del vaccino comprensivi degli interessi legali, dalle singole scadenze alla data del 15 Settembre 2005;

- € 6.138,41 a titolo di rimborso spese processuali;

SENTITI in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

Segue deliberazione n. 2044/

DELIBERA

- di liquidare al Sig. Piras Enrico, per i motivi esposti in narrativa e sulla base della sentenza n. 1896/05, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un preparato per immunoterapia specifica nonché a titolo di rimborso spese processuali, l'importo complessivo di € 7.907,93;
- di imputare l'importo complessivo di € 7.907,93, derivante dal presente atto, sul codice 210203 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.


DIR. AMM. / 

DIR. SAN. / 





Il Direttore Generale  
dr. Benedetto Barranu



Azienda U.S.L. n. 7 – Carbonia

Segue deliberazione n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 20117 del 11 OTT. 2005

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 12 OTT. 2005 26 OTT. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De...".

**DESTINATARI**

Servizio Bilancio

Ufficio Legale

uff. legale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Cagliari in composizione monocratica

1896

3197

1765

PROT. 17101

La dott.ssa Emanuela Muscas, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 12 luglio 2005 la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza e assistenza iscritta al n. 3197 del RACL dell'anno 2002, promossa da:

15324  
Stampa  
Autografo

PIRAS Enrico, residente in Cortoghiana, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Chessa e rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Maria Urru in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

RICORRENTE

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia - in persona del legale rappresentante pro tempore.

CONVENUTO-contumace

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il vaccino "802 vesputa spp Alutard Mant SQ" fornito dalla ditta Alk Abellò é farmaco indispensabile ed insostituibile per la cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri da cui é affetto Piras Enrico e che l'erogazione e somministrazione dello stesso farmaco va posta a totale carico della Azienda USL n. 7 di Carbonia.

Condanna l'Azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 1.589,95 a titolo di rimborso spese, oltre accessori di legge.

Condanna, altresì, l'Azienda USL n. 7 di Carbonia alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.708,12, di cui 3.091,00 per onorari di avvocato e 1.094,00 per diritti di procuratore, di cui 523,12 a titolo di rimborso forfettario (17,00)

Pone a carico della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia le spese di consulenza tecnica separatamente liquidate.

Cagliari, 12 luglio 2005

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE


Emanuela Muscas

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Depositaro in...

Cagliari, 12 luglio 2005

IL CANCELLIERE




12 LUGLIO 2005

PROT.

17101

Documento composto di  
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2044 DEL 11 OTT. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

